



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 41 2013

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi i seguenti argomenti:

- **Gli adempimenti del mese di giugno**
- **Le scadenze contrattuali del mese di giugno**

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GIUGNO 2013

LUNEDÌ 10

Modello 730

I lavoratori/pensionati consegnano al CAF o professionista abilitato i Modd. 730 e 730-1 (termine iniziale del 31 maggio 2013 differito a tale data dal DPCM 29 maggio 2013).

VENERDÌ 14

Modello 730

Il sostituto d'imposta consegna al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati (termine iniziale del 31 maggio 2013 differito a tale data dal DPCM 26 aprile 2013).

LUNEDÌ 17

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **maggio 2013**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **maggio 2013**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **maggio 2013** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **maggio 2013**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **maggio 2013**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".

Contributi operai agricoli

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre **ottobre – dicembre 2012**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**maggio 2013**).

LUNEDÌ 24

Modello 730

Il CAF/professionista consegna al dipendente/pensionato i modelli 730 e 730-3 elaborati (il termine originario del 15 giugno 2013, differito al 17 giugno 2013 in quanto coincidente con il sabato, è stato spostato a tale data dal DPCM 29 maggio 2013).

DOMENICA 30 → LUNEDÌ 1 (LUGLIO)

INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **maggio 2013**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'ENPALS o tramite Flusso UNIEMENS.

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **maggio 2013**. *Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.*

Modello 730

Il sostituto d'imposta invia i modelli 730, 730-1 e 730-3 all'Agenzia delle Entrate.

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **maggio 2013**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GIUGNO 2013

Domenica 2: Festa della Repubblica

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

LE SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GIUGNO 2013

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE – AZIENDE ARTIGIANE

Apprendistato professionalizzante

Con accordo del 16 aprile 2013, è stata stabilita l'ulteriore proroga della disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante (D.Lgs n. 167/2011), introdotta dall'Accordo Interconfederale del 3 maggio 2012, scaduta il 30 aprile 2013, secondo la precedente intesa del 29 novembre 2012.

Pertanto, in attesa della specifica regolamentazione del CCNL, fino al 30 giugno 2013 le aziende che applicano il CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane del settore alimentare e delle imprese della panificazione (Alimentari e Panificazione – Aziende artigiane) possono assumere lavoratori mediante contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, ai sensi di quanto disposto nell'Accordo Interconfederale del 3 maggio 2012.

EDILIZIA – AZIENDE ARTIGIANE

Apprendistato professionalizzante

In data 6 maggio 2013 è stato sottoscritto l'accordo per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, in applicazione delle previsioni del Testo Unico (D.Lgs n. 167/2011) e successive modificazioni, per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del CCNL 23 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni (allegato D).

La nuova regolamentazione trova applicazione riguardo i contratti di apprendistato conclusi dal 1° giugno 2013.

METALMECCANICA – AZIENDE INDUSTRIALI

Elemento perequativo

Il CCNL 15 ottobre 2009 (rinnovato il 5 dicembre 2012) per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti prevede che ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno,

- nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che
- nel corso dell'anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),

viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo perequativo pari ad euro 455,00, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale importo è corrisposto pro-quota in base ai mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente (la prestazione di lavoro superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero).

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente al momento di corresponsione (giugno), l'elemento perequativo è corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Tale somma è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

Lavoro notturno - turnisti

Il CCNL 5 dicembre 2012 per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti ha previsto che, a decorrere dal 1° giugno 2013, per i lavoratori in turno si applicano nuove percentuali di maggiorazione per la prestazione lavorativa notturna.

OREFICERIA – AZIENDE INDUSTRIALI

Elemento perequativo

Il CCNL 23 settembre 2010 per i dipendenti dalle aziende industriali che lavorano articoli di oreficeria ha previsto che, a decorrere dal 2013,

- ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che
- nel corso dell'anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi previsti dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),

è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua lorda pari ad euro 195,00, omnicomprensiva e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL (per espressa previsione contrattuale, il superminimo individuale non assorbibile sostitutivo dell'ex premio di produzione non si considera tra le voci che concorrono ad escludere o ridurre il riconoscimento di tale elemento), in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'elemento perequativo sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

In caso di risoluzione del rapporto antecedente al momento della corresponsione dell'elemento perequativo, l'importo sarà erogato con la liquidazione delle competenze.

SERVIZI DI PULIZIA – AZIENDE INDUSTRIALI

Lavoro a tempo determinato

L'accordo 12 dicembre 2012 ha stabilito, in attuazione delle previsioni della Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) e del DL Sviluppo (DL n. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012), la disciplina della successione dei contratti a tempo determinato per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, che trova applicazione nei confronti dei contratti individuali sottoscritti fino a tutto il 30 giugno 2013.

TURISMO CONFCOMMERCIO

Lavoro a tempo determinato

L'accordo 21 novembre 2012 ha stabilito, in attuazione delle previsioni della Riforma Fornero (Legge

n. 92/2012) e del DL Sviluppo (DL n. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012), la disciplina della successione dei contratti a tempo determinato per i dipendenti dalle aziende del settore turismo, che ha validità per i contratti a termine stipulati fino a tutto il 30 giugno 2013.

07 giugno 2013

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.